



Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

Piazza Caduti n. 1 – 25020 Poncarale
C.F. 80018630170 P.I. 01806080170
e-mail
protocollo@pec.comune.poncarale.brescia.it
Centralino 0302640184
Telefax 0302540202

DECRETO DEL SINDACO N. 10 DEL 09/10/2021 – PROT. 5888/2021

OGGETTO : NOMINA DEL SIG. GIANFRANCO SPALENZA QUALE VICESINDACO E QUALE ASSESSORE COMUNALE DI PONCARALE (BS) CON DELEGA “TERRITORIO-AMBIENTE-ATTIVITÀ PRODUTTIVE”.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **NOVE** del mese di **OTTOBRE** :

IL SINDACO

PRESO ATTO che in data 03 e 04 Ottobre 2021 si sono tenute le consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e dei componenti del Consiglio Comunale;

VISTO il verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 04/10/2021, recante la proclamazione degli eletti;

CONSTATATO che lo scrivente è stato proclamato eletto sindaco all'esito delle succitate consultazioni amministrative;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale delle Autonomie del 30/06/1999, n. 3 con la quale è stato evidenziato che il Sindaco neoeletto assume – dopo la proclamazione - tutte le funzioni di “*Rappresentante dell'Ente*”, ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e di “*Ufficiale del Governo*”, ex art. 54 del T.U.E.L.;

PRESO ATTO che l'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. stabilisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

CONSTATATO che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.:

- al comma 135 prevede che **a)** per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; **b)** per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

- al comma 137 stabilisce che nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti deve essere garantita la rappresentanza di genere, in misura pari al 40%;

RITENUTO di dover dar corso alla nomina degli Assessori comunali, scegliendoli tra i Consiglieri Comunali; dando, altresì, atto che i componenti della Giunta Comunale si presentano come collaboratori del Sindaco e dallo stesso trovano la propria fonte di legittimazione (Cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, Sezione V[^], 25 agosto 2011, n. 4905; Sezione V[^], 27 aprile 2010, n. 2357; Sezione V[^], 12 ottobre 2009, n. 6253);

PRECISATO che il succitato D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - dopo aver statuito all'art. 47, comma 2 che “*Gli statuti ... possono fissare il numero degli Assessori ovvero il numero massimo degli*

stessi” – ha cura di chiarire al successivo comma 5, lett. a) primo periodo dello stesso art. 47 che “... le giunte comunali ... sono composte da un numero di Assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure: a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti; ...”;

CONSTATATO che l’art. 47 del T.U.E.L. - in tema di composizione della Giunta Comunale - prevale rispetto alla previsione obsoleta di cui all’art. 21, comma 1, primo periodo del vigente Statuto Comunale, che, invece, prevede “... un massimo di sei Assessori – determinato con atto monocratico del Sindaco - compreso un Vicesindaco”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche 03/10/2019, n. 42 con la quale è stato ribadito che “... la normativa contenuta negli artt. 37 e 34 del TUEL, concernente la composizione del consiglio e della giunta comunale, è stata gradualmente superata dalle disposizioni successive, ispirate all’intento di ridurre il numero degli amministratori (art. 2, comma 23 della L. 24 dicembre 2007, n. 244; art. 2, commi 184 e 185 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 1 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2). ”;

RILEVATA la necessità di aggiornare quanto prima la succitata previsione statutaria, adeguandola al dato normativo vigente; dando atto che per il prossimo quinquennio – fatta sempre salva la normativa futura - la nuova Giunta Comunale di Poncarale (BS) risulta composta dallo scrivente Sindaco - che la presiede - e da un numero di quattro Assessori, uno dei quali cumula anche la carica di Vicesindaco;

PRESO ATTO che con Nota Prot. 5839 del 08/10/2021 il Sig. Gianfranco Spalenza – nato a Brescia (BS) il 06/08/1959 - ha dichiarato sotto la propria esclusiva responsabilità di trovarsi in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

VALUTATE le specifiche competenze e professionalità della persona del Sig. Gianfranco Spalenza, chiamata a far parte della Giunta Comunale di Poncarale (BS) con Delega “*Territorio-Ambiente-Attività produttive*”;

CHIARITO che la nomina di tutti gli Assessori comunali - come da documentazione in atti (Note Prot. Prot. 5815 del 07 Ottobre 2021, 5820 del 08 Ottobre 2021, 5821 del 08/10/2021 e 5864 dell’8/10/2021) - è avvenuta nel rispetto del principio di parità di genere di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 51, comma 1 della Carta Costituzionale; che esprimendo un principio di democrazia paritaria - contrario ad ogni atto discriminatorio fondato sul sesso (*rectius* genere) - assicura alle donne di accedere a condizioni di parità effettiva ai ruoli apicali del settore economico e politico, compresi tutti i processi decisionali pubblici;

VISTO l’art. 64, comma 4 del T.U.E.L. ai sensi del quale “4. *Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia*”;

CONSTATATO che il Sig. Gianfranco Spalenza non è “*coniuge, ascendente, discendente, parente o affine sino al terzo grado del Sindaco*”;

CHIARITO che con riferimento all’indennità di funzione spettante al Sindaco ed ai componenti della Giunta Comunale occorre tenere presente che l’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 – dopo aver disposto al comma 1 la corresponsione dell’indennità mensile di funzione in misura “*dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa*”- statuisce ai commi 5 e 7 che : a) il divieto di cumulo tra le diverse indennità di funzione previste dalla legge (Si pensi

ad esempio al Sindaco che è anche Assessore comunale. In tal caso, l'interessato opta o per la percezione di una delle indennità ricollegate dalla normativa vigente a ciascuna carica o per il 50% di ciascuna delle due indennità.); **b)** il divieto di cumulo tra "indennità di funzione" ricollegata alla carica di Sindaco/Vicesindaco/Assessore comunale e "gettone di presenza" previsto per la partecipazione a sedute di organi collegiali (Consiglio comunale e/o Commissioni) del medesimo ente, di qualunque natura essi siano;

VISTO l'art. 84 del T.U.E.L. ai sensi del quale «*1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti di organi esecutivi, ovvero del presidente del Consiglio nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.*
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie.»;

RICHIAMATA la Circolare ANCI Veneto del 29/07/2019 n. 40, che in ordine all'indennità di funzione degli Amministratori Locali chiarisce che "... *La Corte dei conti-Basilicata, con la delibera n. 16/2019, si è espressa sulla corretta determinazione delle norme da applicare per individuare la dimensione demografica del Comune, al fine di allineare al suo andamento le indennità di funzione spettanti agli amministratori, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D. M. 119/2000. Ai fini dell'individuazione dell'indennità di funzione del Sindaco e degli altri amministratori comunali, va ancorata la classificazione demografica dell'Ente al criterio "dinamico" indicato dall'art. 156, comma 2, TUEL, dovendosi tener conto, cioè, della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati ISTAT. Tanto più se si considera la volontà legislativa, ispiratrice della norma richiamata, diretta ad aggiornare il più possibile il parametro indennitario da corrispondere per l'assolvimento delle relative funzioni degli amministratori locali al volume della popolazione residente in un dato momento storico, comportante l'incremento delle indennità a seguito di un aumento di popolazione, con il coevo passaggio dell'Ente ad una classe demografica superiore, e la diminuzione delle indennità per effetto di una riduzione della popolazione con il declassamento demografico dell'Ente locale. Così, in conclusione, il criterio della ".popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente..", di cui all'art. 156, comma 2, D. Lgs. 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D. M. 119/2000, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori locali";*

PRECISATO che ciascun Amministratore Locale deve ispirare costantemente la propria condotta al rigoroso rispetto del *principio di distinzione tra politica e gestione* di cui al combinato disposto degli artt. 78, comma 2 e 107 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.- 267 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- l'art. 53 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che ai commi 1 e 2 statuisce che "*In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono*

svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente. 2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59"; - l'art. 19 del vigente Statuto comunale ai sensi del quale "1. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni. 2. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano d'età"; - l'art. 6, comma 2 del vigente Regolamento di disciplina dei lavori del Civico consesso dispone che "Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco";

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1. di nominare – come, di fatto, nomina per il prossimo mandato 2021/2026, salvo revoca - il Sig. Gianfranco Spalenza, nato a Brescia (BS) il 06/08/1959, quale Vicesindaco di Poncarale (BS), in attuazione e per gli effetti di cui agli artt. 53, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; art. 19 del vigente Statuto Comunale ed art. 6, comma 2 del vigente regolamento di disciplina dei lavori consiliari, integralmente trascritti in premessa;
2. di nominare – come, di fatto, nomina per il prossimo mandato 2021/2026, salvo revoca - il Sig. Gianfranco Spalenza, nato a Brescia (BS) il 06/08/1959, quale Assessore Comunale di Poncarale (BS), con delega "Territorio-Ambiente-Attività produttive";
3. di demandare all'Ufficio Segreteria la messa a disposizione di copia del presente provvedimento all'interessato; che è invitato a **controfirmare per accettazione senza riserve la nomina di Assessore Comunale con Delega "Territorio-Ambiente-Attività produttive"**;
4. di dare atto che dell'adozione del presente provvedimento sarà data comunicazione, a cura del Sindaco pro tempore, al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta utile, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., richiamato in premessa;
5. di dare atto che copia del presente Decreto sarà trasmessa alla Prefettura di Brescia (UTG) per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente Decreto viene pubblicato all'Albo on line del Comune di Poncarale (BS) per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato oltre che all'Albo on line del Comune di Poncarale (BS), ai sensi e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., anche in via permanente – ex D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 - sul portale "Amministrazione Trasparente" dell'Ente; ed, in particolare, sia all'interno della Sezione principale, denominata "Provvedimenti", sotto sezione, rubricata "Provvedimenti organi indirizzo politico", sia all'interno della Sezione principale, denominata "Organizzazione", sotto sezione, rubricata "Organi di indirizzo politico-amministrativo".



Il Sindaco di Poncarale,

Sig. Antonio Zampedri

Poncarale, 09/10/2021

Per accettazione senza riserve:

Sig. Gianfranco Spalenza